



COMUNE DI LACONI

Provincia di Oristano

Servizio Sociale

*Regolamento per l'erogazione di
Sussidi Economici*

INDICE

ART:1 Definizione	pag. 3
ART:2 Destinatari degli interventi	pag. 3
ART: 3 Modalità di ammissione alla richiesta di sussidio	pag. 3
ART: 4 Forme di intervento	pag. 3
ART: 5 Il nucleo familiare	pag. 3
ART: 6 Il reddito del nucleo familiare	pag. 4
ART: 7 Criteri generali per l'ammissione ai contributi economici	pag. 4
ART: 8 Assistenza economica continuativa	pag. 5
ART: 9 Assistenza economica straordinaria	pag. 5
ART: 10 Accertamento istruttorio e proposta progetti d'intervento	pag. 5
ART: 11 Modifica, sospensione, revoca dell'intervento	pag. 6
ART: 12 Azioni di rivalsa	pag. 6
ART: 13 Programmazione e finanziamento degli interventi	pag. 6

Articolo 1: Definizione

Gli interventi di cui al presente regolamento, atti a rimuovere le cause del disagio familiare o personale, sono finalizzati alla tutela e al sostegno del nucleo familiare e della singola persona. Gli interventi socio-assistenziali di natura economica sono diretti a tutti i cittadini in condizioni economiche tali da non consentire il soddisfacimento dei bisogni fondamentali di vita al fine di promuovere l'autonomia. Devono tendere al superamento delle condizioni di bisogno individuale o collettivo nonché contribuire ad evitare il deteriorarsi di situazioni personali o familiari.

Articolo 2: Destinatari degli interventi

Sono destinatari degli interventi i nuclei familiari e le singole persone che risiedono nel territorio Comunale siano essi:

- Cittadini Italiani;
- Cittadini stranieri in regola con la normativa in vigore.

Gli interventi potranno essere indirizzati, qualora sussistano motivi con carattere d'urgenza, anche a cittadini non residenti, comunitari, extracomunitari ed apolidi con riserva di rivalsa nei confronti del comune o stato estero tenuto ad intervenire.

Articolo 3 -Modalità di ammissione alla richiesta di sussidio

La richiesta del sussidio deve essere rivolta all'ufficio dei servizi sociali del Comune dove sono disponibili dei moduli prestampati (allegato "A"); il sussidio può essere erogato anche dietro segnalazione scritta di parenti e/o affini, Operatore Sociale, medico curante o per decisione dell'Amministrazione Comunale. La richiesta dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione:

1. Certificazione ISEE in corso di validità;
2. Fotocopia di un documento di identità.

L'ammissione al sussidio è determinata dall'effettiva disponibilità di fondi. Il sussidio verrà devoluto previa determinazione e provvedimento di liquidazione del Responsabile del Servizio Sociale.

Articolo 4: Forme d'intervento

Gli interventi d'assistenza economica si articolano in:

- Assistenza economica continuativa;
- Assistenza economica straordinaria;

Il ricorso alle prestazioni di cui sopra deve essere limitato alle ipotesi in cui non sia possibile o risulti inopportuna l'utilizzazione delle altre tipologie di intervento socio-assistenziale previste dalla legge.

Articolo 5: Il nucleo familiare

Per nucleo familiare s'intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi e dagli affiliati con loro conviventi, così come risulta dallo stato di famiglia. Solo ai fini del presente regolamento, sono considerati "nuclei familiari" anche le unioni di persone, che, pur senza vincoli di parentela, vivono stabilmente sotto lo stesso tetto e partecipano alla formazione e alla gestione del bilancio familiare.

Articolo 6: Il reddito del nucleo familiare

Il reddito s'intende costituito dalle entrate complessive assoggettabili all'IRPEF, delle persone o del nucleo richiedente.

Concorrono alla formazione delle risorse economiche dell'utente:

1. reddito da lavoro, da pensione, da rendite immobiliari o da rendite di qualsiasi genere;
2. redditi patrimoniali e zootecnici escluso quello della casa in cui abita;
3. pensioni sociali o di invalidità a favore di invalidi civili, ciechi e sordomuti;
4. prestazioni previdenziali e assistenziali a carattere continuativo;
5. le indennità di disoccupazione;
6. l'indennità di accompagnamento;
7. assegno di mobilità;
8. borse di studio;
9. i trattamenti di guerra (art. 5 L. 8 agosto 1991 n. 261);
10. gli assegni familiari;
11. rendita INAIL;
12. gli assegni di mantenimento stabiliti dall'autorità giudiziaria;
13. la pensione di inabilità di cui alla legge n° 118/71 come modificata dalla legge n° 508/89, dal D. L.gs. 509/88, dalla legge n° 407/90;
14. In ottemperanza alla normativa vigente la rendita INAIL, l'indennità spettante ai cittadini affetti da TBC (ex legge 4/3/1987 n° 88) e l'indennità di accompagnamento di cui alla legge n° 18/80 sono conteggiate all'atto della determinazione del reddito.

La situazione reddituale ed economica può essere comprovata con i documenti richiesti dall'art. 3. L'Amministrazione procederà a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate.

Articolo 7: Criteri generali per l'ammissione ai contributi economici

Sono assistibili i nuclei familiari o le persone sole che alla data della presentazione della domanda:

- Versino in stato d'indigenza ovvero non raggiungano un reddito familiare annuale superiore a quello previsto per il minimo vitale fissato annualmente dall'Assessorato Regionale Igiene Sanità e Assistenza Sociale;
- Non siano titolari di patrimonio mobiliare sotto forma di titoli di stato, azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni di investimenti, depositi bancari e /o postali;
- Siano privi di stabile occupazione;
- Non abbiano parenti tenuti agli alimenti (art. 433 c.c.) o che laddove vi siano, questi, di fatto, non vi provvedano o risultino, a loro volta in condizioni tali da essere impossibilitati a provvedere perché titolari di redditi netti inferiori a quelli indicati dalle tabelle del minimo vitale in vigore al momento della presentazione della domanda. Qualora questi soggetti siano in condizioni economiche tali da non poter essere esonerati dalla corresponsione di un contributo e, ciò nonostante, si rifiutino di adempiere ai propri obblighi, l'Amministrazione Comunale provvederà, comunque, all'erogazione della prestazione, fatta salva l'azione di rivalsa per il recupero delle spese sostenute indebitamente.

L'assistenza economica non può essere prestata nei confronti di chi, senza giustificato motivo, abbia opposto rifiuto a soluzioni alternative offerte dal Comune.

Articolo 8: Assistenza economica Continuativa

L'assistenza economica continuativa consiste in un sussidio mensile da erogare a nuclei familiari o persone sole che non possono soddisfare autonomamente i bisogni fondamentali quali quelli relativi all'alimentazione, al vestiario, all'igiene ed alla vita di relazione. L'assistenza economica continuativa è garantita se l'amministrazione comunale dispone di risorse e previa pubblicazione di una bando, a seguito del quale verrà predisposta apposita graduatoria dei beneficiari. Detto intervento è limitato al periodo strettamente necessario al reperimento di adeguate risorse economiche da parte del soggetto o del nucleo interessato, salvo nei casi particolari descritti successivamente.

L'erogazione del sussidio decorre dal mese successivo alla data di presentazione della domanda e, salvo casi particolari nei quali sono previsti ulteriori interventi tecnici e assistenziali programmati, non potrà superare i sei mesi nell'arco dell'anno solare e potrà essere interrotta in qualunque momento, qualora si accerti che le condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno sono cessate.

Non sussiste alcun limite temporale per i soggetti:

- Con figli minori a rischio d'istituzionalizzazione;
- In situazione di cronicità riferita a condizioni sanitarie particolari (malati cronici, invalidi totali permanenti, malati di AIDS);
- Anziani soli in condizioni socio economiche precarie irreversibili.

In ogni caso, il Servizio Sociale procede a verifiche periodiche sulle condizioni e sui risultati raggiunti.

L'importo massimo della prestazione a carattere continuativo non potrà essere superiore alla differenza tra il minimo vitale e le risorse economiche di cui dispone il nucleo familiare del richiedente.

Articolo 9: Assistenza economica Straordinaria

L'assistenza economica straordinaria è un intervento "Una Tantum" rivolto a nuclei familiari o a persone sole che si trovino a dover fronteggiare un'improvvisa situazione di disagio economico, derivante da avvenimenti che mettono in crisi la capacità di reddito ed il ménage familiare, quali a solo titolo esemplificativo:

- Inserimenti scolastici e/o lavorativi e/o professionali;
- Decesso, abbandono o carcerazione di un congiunto convivente;
- Acquisto apparecchiature e combustibile per riscaldamento;
- Riparazione abitazione;
- Spese mediche;
- Acquisto elettrodomestici essenziali;
- Acquisto biancheria e vestiario;
- Acquisto alimenti specializzati non altrimenti forniti.

La richiesta dell'intervento, debitamente e dettagliatamente documentata dall'interessato, sarà valutata dal Servizio Sociale Comunale che esprimerà il parere in ordine all'erogazione del contributo dopo aver accertato, in base al rapporto reddito-consumi, stato di famiglia e condizione sociale e sanitaria, la situazione complessiva del richiedente.

Articolo 10: Accertamento istruttorio e proposta progetti d'intervento

Il Servizio Sociale provvede all'istruttoria delle domande, in relazione alla residenza della persona o nucleo familiare richiedente.

L'Operatore Sociale valuta le richieste e l'ammissibilità entro trenta giorni dalla data di

presentazione della richiesta; i parametri considerati ai fini dell'ammissibilità sono i seguenti:

- * reddito familiare;
- * numero di componenti del nucleo familiare.

Successivamente l'Operatore Sociale definisce i progetti individuali, contenenti:

1. Le modalità di verifica;
2. L'ammontare della somma mensile da erogare e l'onere complessivo a carico dell'amministrazione.

L'importo massimo della prestazione a carattere continuativo non potrà essere superiore alla differenza tra il minimo vitale e le risorse economiche di cui dispone il nucleo familiare del richiedente.

Articolo 11: Modifica, sospensione, revoca dell'intervento

Il Servizio Sociale, può decidere di modificare, sospendere o revocare lo stesso, qualora evidenzi:

- la non realizzabilità dell'intervento;
- il superamento nel reddito del minimo vitale.

Articolo 12: Azione di rivalsa

I cittadini che abbiano indebitamente fruito di interventi socio assistenziali sulla base di dichiarazioni mendaci, sono tenuti a rimborsare con effetto immediato le somme introitate fatte salve le conseguenze di carattere penale di cui all'art.496 del codice penale.

Articolo 13: Programmazione e finanziamento degli interventi

Il Settore Servizi Sociali sulla base dei fabbisogni dell'intero territorio Comunale, su indicazione della Giunta e sulla base degli importi stanziati in bilancio, in fase di predisposizione del Programma Comunale procede ad una progettazione, di massima, degli interventi, al fine di poter valutare in che misura le esigenze che si manifesteranno nel corso dell'intero esercizio risultino affrontabili in rapporto all'importo totale dei finanziamenti disponibili.

Sono fatti salvi i casi di assistenza obbligatoriamente previsti dalla legge a carico del comune.

Le richieste non accolte per difetto delle condizioni di cui al punto precedente saranno esaminate con carattere di priorità e nell'ordine cronologico di presentazione se e non appena si verifichino le possibilità di accoglimento.

Le prestazioni economiche sono erogate, secondo i criteri esposti nei precedenti articoli, nei limiti delle disponibilità finanziarie iscritte in bilancio.

Laconi, lì _____

FIRMA